

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

II/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

II/La Sottoscritto/a ACETO FRANCO _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

COLDIRETTI CALABRIA _____

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: **10948** Progetto di un impianto eolico denominato "San Cosmo" composto da 8 Aerogeneratori da 6,2 MW per una potenza complessiva di 49,6 MW nei comuni di Comuni di San Cosmo Albanese (CS), Vaccarizzo Albanese (CS), San Giorgio Albanese (CS), Corigliano-Rossano (CS) e Terranova da Sibari (CS). - Documentazione - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - VAS - VIA - AIA

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (*specificare*) La torre posizionata nel territorio di San Giorgio Albanese (SC08) si trova entro il raggio di km 3 dall'impianto in progetto, quindi non è rispettata la normativa vigente in ordine alle distanze minime da beni di interesse paesaggistico e architettonico. _

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro *(specificare)* _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

VEDERE ALLEGATO "OSSERVAZIONI"

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Osservazioni _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)*

Luogo e data COSENZA, 02.04.2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)



Oggetto: Impianto eolico San Cosmo (Cosenza)

In riferimento al progetto dell'impianto eolico denominato "San Cosmo" composto da 8 Aerogeneratori da 6,2 MW per una potenza complessiva di 49,6 MW nei comuni di Comuni di San Cosmo Albanese (CS), Vaccarizzo Albanese (CS), San Giorgio Albanese (CS), Corigliano-Rossano (CS) e Terranova da Sibari (CS), si formulano, di seguito, alcune osservazioni relative al rischio di compromissione paesaggistica dell'area che risulta caratterizzata da una forte vocazione agricola.

Alcune considerazioni generali su suolo e paesaggio, risorse comuni espressione dell'identità territoriale

Suolo e paesaggio sono beni comuni e per l'agricoltura rappresentano elementi centrali su cui si basa la qualità del *made in Italy* agroalimentare e le strategie di competitività, anche in termini di comunicazione, non solo per la componente produttiva ma anche per quella legata alla fruizione del territorio (es. agriturismo, strade dell'olio, strade del vino).

Per il settore agricolo, il forte legame con suolo e paesaggio si interseca direttamente con il concetto, tipicamente italiano, della identità territoriale delle produzioni agroalimentari, così come si collega con il ruolo centrale del settore agro-zootecnico nella bioeconomia circolare.

Il suolo, infatti, è una risorsa limitata e non rinnovabile, di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.

Per questi motivi, occorrono pratiche rigenerative per arrestare il suo degrado e la perdita di fertilità.

Al riguardo, si segnala che, nel 2021, la Commissione europea ha inaugurato la nuova strategia per la protezione del suolo, ribadendo la crucialità della salute del suolo nel conseguire gli obiettivi del *Green Deal* europeo in materia di clima e di biodiversità.

Nello specifico, la strategia prevede di diminuire progressivamente il consumo di suolo, inteso come occupazione di una superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale con una copertura artificiale, fino a centrare l'obiettivo "consumo di suolo zero" entro il 2050. Anche il PNRR richiama l'impegno del Governo ad approvare una legge sul consumo di suolo, che affermi i principi fondamentali di riuso, rigenerazione urbana e limitazione del consumo, sostenendo con misure positive il futuro dell'edilizia e la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola.

È evidente, quindi, che lo sviluppo delle fonti rinnovabili non possa avvenire a scapito della risorsa suolo, per il carattere insostituibile che questo rappresenta per la vivibilità dei territori. Sempre al riguardo si sottolinea come anche ISPRA, nell'ambito delle sue classificazioni di rischio, esprima la preoccupazione circa il consumo di suolo agricolo causato soprattutto dalla cementificazione di aree coltivate. Ne discende che, in un contesto in cui il dibattito politico sul consumo di suolo agricolo riceve molta attenzione e dove, da più parti, vengono richiesti provvedimenti per ripristinare l'attività di coltivazione al posto degli abusi edilizi o dei capannoni industriali dismessi, le iniziative per sviluppare la produzione energetica nei contesti rurali debbano assolutamente tener conto di questa problematica.

L'altro tema critico, legato alla diffusione incontrollata degli impianti sul territorio, è quello dell'impatto sul paesaggio agrario.

Anche qui si ricorda che il paesaggio agrario rappresenta non soltanto un elemento estetico, correlato alla coltivazione dei suoli, ma porta con sé valori culturali, sociali e ambientali. È necessario considerare che l'Italia presenta una frammentazione significativa delle superfici coltivate, a differenza di altri paesi europei, dove gli spazi e le dimensioni territoriali hanno ben altre caratteristiche. Il paesaggio agrario italiano si caratterizza, altresì, per una realtà territoriale multiforme che passa da un contesto alpino, si innesta nello spazio delle pianure fertili dell'area padana contesa dalle città e dalle aree industriali, trova espressione nel sistema appenninico diffuso e arriva fino agli ambienti squisitamente mediterranei.

La questione del paesaggio agrario ha, quindi, un valore che va ben oltre l'elemento produttivo: basti pensare ad esempio ai risvolti nel sistema turistico, anche se gli spazi coltivati non hanno ancora ottenuto il riconoscimento economico delle esternalità positive che generano, oltre alla specifica produzione di beni alimentari. Tuttavia, rispetto all'osservazione che il paesaggio agrario sia stato costruito dall'uomo e quindi non possa essere considerato statico, ma in continua trasformazione (a seguito di modifiche legate alle tecniche di coltivazione, al cambiamento di ordinamenti colturali, alle nuove varietà delle specie arboree o dei seminativi e alle esigenze del mercato), andrebbe replicato che, se da un lato, ad esempio, non sarebbe possibile chiedere ad un agricoltore di seminare sempre frumento, per godere delle distese giallo-ocra a giugno, dall'altro lato esistono contesti paesaggistici che, a seguito di investimenti specifici nell'identificazione del territorio con le produzioni da esso derivanti, costituiscono ormai un imprescindibile valore aggiunto per le produzioni agroalimentari di qualità. In questi contesti, dove l'evoluzione spontanea del paesaggio è subordinata a chiare scelte di sviluppo, la tutela, rispetto alla diffusione del fotovoltaico a terra e dei grandi impatti eolici, dovrebbe essere maggiore.

Rispetto agli impatti su suolo e paesaggio, quindi, per la diffusione degli impianti energetici sul territorio, andrebbero sempre declinate le regole del *si può fare a condizione che* o del *non si può fare per motivi superiori e preminenti di interesse generale*.

La *governance* territoriale

Premettendo che il settore agricolo, fortemente impegnato nella lotta contro il cambiamento climatico, vede con favore la diffusione delle fonti rinnovabili, è innegabile che rispetto al *grande eolico* e al fotovoltaico *a terra*, per le modalità del loro sviluppo iniziale, si siano registrati alcuni elementi di criticità che, in molti casi, hanno contribuito alla nascita di un atteggiamento diffidente se non dichiaratamente contrario.

Questo ha portato, tra l'altro, all'introduzione del divieto di incentivo del fotovoltaico "a terra" (all'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, tuttora in vigore grazie ad un rimando contenuto nel più recente decreto incentivante) oltre che all'avvio di diverse azioni di contrasto rispetto ad investimenti speculativi che hanno interessato sia il fotovoltaico che l'eolico.

Sempre con riferimento al corretto inserimento degli impianti di produzione di fonti rinnovabili nei territori, il tema è stato già affrontato, e solo in parte risolto, dalle Linee guida emanate attraverso il D.M. 10 settembre 2010, che stabiliscono criteri per l'individuazione, a livello regionale, di aree non idonee. Con riguardo alla localizzazione di impianti in aree agricole, nelle linee guida si conferma l'assunzione di rilevanza dell'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, avendo riguardo sia alla sua realizzazione che al suo esercizio. Sulla base di questo principio, viene ribadito, infatti, che nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non compromettano o interferiscano negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Le linee guida allegate al D.M. 10 settembre 2010, di fatto, rimettono alle Regioni e Province autonome la possibilità di individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti nel rispetto di specifici principi e criteri. In ogni caso, la dichiarazione di inidoneità deve risultare quale provvedimento finale di un'istruttoria adeguata volta a prendere in considerazione tutta una serie di interessi coinvolti e cioè la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale. Inoltre, gli esiti dell'istruttoria devono contenere, in riferimento a ciascuna area individuata come non

idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione ambientale ¹.

La Corte costituzionale ha precisato, in proposito, che la valutazione delle aree non idonee deve essere condotta caso per caso ² e che un criterio di bilanciamento può essere operato direttamente riconoscendo solo gli imprenditori agricoli come legittimati alla realizzazione degli impianti in aree agricole tenuto conto della diretta correlazione tra l'attività imprenditoriale e l'attività accessoria di produzione di energia mediante fonti rinnovabili ³.

La questione relativa al corretto inserimento degli impianti energetici nel territorio è stata esaminata anche nell'ambito della legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53) in cui sostanzialmente si confermano alcuni principi contenuti nelle linee guida del 2010. In particolare, l'art. 5 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*) dispone la necessità di mettere a punto una apposita disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili ad altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa (lett. a e b).

A tal fine, tra gli indirizzi menzionati, si prevede, ancora, che il processo programmatico di individuazione delle aree idonee debba essere effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma assicurando che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

In attuazione della delega disposta dall'art. 5, il citato d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ha disciplinato, all'art. 20, la designazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, rimandando a decreti di prossima emanazione la fissazione dei principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In ogni caso, al comma 3 dello stesso articolo si precisa che, nella definizione della disciplina inerente

¹ Corte cost., sent. 86/2019.

² Corte cost. sent. 106/2020.

³ Corte cost., sent. 69/2018.

alle aree idonee, i decreti di attuazione devono tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Nel comma 4, poi, è stabilito che le regioni, sulla base dei decreti attuativi, dovranno individuare per legge le aree idonee. Lo stesso articolo, al comma 5, riporta, ancora, che in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili devono essere rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

Attraverso il comma 7, tuttavia, è stabilito che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

A chiusura dell'art. 20, il comma 8 – più volte modificato – ha individuato, in via transitoria, le aree che possono essere considerate comunque idonee nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1.

Con riferimento all'attuazione dell'articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, inoltre, si segnala che, secondo le ultime bozze del decreto ministeriale recante la "disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" (in fase avanzata di approvazione) la definizione dei criteri di governance territoriale finalizzati a garantire la diffusione delle fonti rinnovabili di energia senza compromettere la tutela del suolo e del paesaggio vada in direzione di una sostanziale conferma dei principi già menzionati.

Secondo la bozza di decreto, infatti, le aree del territorio regionale, ai fini della costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse, devono essere classificate in:

- superfici e aree idonee (sulla base di principi elencati in un successivo articolo);
- superfici e aree non idonee (definite dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei criteri di cui all'allegato 3 alle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, aggiornate, ove necessario, nell'ambito dei provvedimenti di definizione delle superfici e aree idonee al fine di definire una classificazione del territorio congruente con il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e con la realizzazione delle quote di potenza individuate, tutelando al contempo le aree di pregio ambientale, culturale e paesaggistico del proprio territorio ai sensi della legge;

- superfici e aree ordinarie (una categoria ancora non meglio specificata nella bozza di decreto).

Per quanto riguarda i citati principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee, inoltre, la bozza di decreto (all'art. 8) cita il "principio della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio con particolare riferimento alle condizioni di stabilità ecologica, salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, qualità dell'aria e dei suoli, patrimonio culturale-paesaggistico-agricoloforestale, ambientale e potenziale produttivo agroalimentare".

Altri principi e criteri, inoltre, sono:

- il principio dello sviluppo sostenibile (di cui all'art.34 del d.lgs. 152/2006): il raggiungimento degli obiettivi del decreto deve essere perseguito tenendo conto della sostenibilità ambientale, per quanto non già ricompresa nel principio della minimizzazione degli impatti, sociale ed economica delle scelte effettuate, quali presupposti necessari per la transizione ecologica e per la crescita della competitività e dell'occupazione;
- il criterio quantitativo: l'individuazione delle aree e delle superfici idonee deve consentire il raggiungimento degli obiettivi del presente decreto, tenendo conto, per gli impianti fotovoltaici, del limite massimo di occupazione della superficie utile agricola di cui all'Allegato 1, e per gli impianti eolici della producibilità e ventosità dei siti;
- il criterio qualitativo: l'idoneità delle aree e delle superfici deve essere basata sulle caratteristiche generali e i requisiti oggettivi delle stesse, eventualmente differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto, potendo considerare tra l'altro: aree poco distanti dai nodi della Rete di Trasmissione Nazionale; aree già servite dalla viabilità necessaria all'espletamento delle fasi di cantiere; aree adiacenti a poli energivori; aree già edificate o caratterizzate da impermeabilizzazione del suolo; aree industriali dismesse - aree ambientalmente degradate o compromesse (ad esempio, cave, aree oggetto di bonifica, discariche).

Si deduce, quindi, che l'insediamento del parco eolico "San Cosmo" non possa esimersi da valutazioni di congruità rispetto agli impatti su suolo e paesaggio che devono opportunamente fare riferimento a scelte di governance regionali, in piena attuazione dei già citati criteri di cui all'allegato 3 alle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e del citato "principio della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio con particolare riferimento alle condizioni di stabilità ecologica, salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, qualità dell'aria e dei suoli, patrimonio culturale-paesaggistico-agricolo forestale, ambientale e potenziale produttivo agroalimentare".

Si rimanda ad una analisi di dettaglio delle caratteristiche specifiche delle aree interessate dagli impatti ambientali e paesaggistici causati dal parco eolico in oggetto, ai fini della verifica della corretta applicazione dei principi e criteri enunciati.

Di particolare rilievo risulta, in particolare, la verifica delle asserzioni contenute nello studio di Impatto Ambientale del parco in cui, a pag. 45, dopo aver richiamato la necessità del rispetto delle citate Linee guida (D.M. 10 settembre 2010) viene dichiarato che *“alcune torri, come individuato nella Relazione Agropedologica allegata al presente SIA, ricadono in aree con presenza di componenti sensibili presenti sul territorio regionale. In particolare, dalle analisi svolte nell’ambito della suddetta relazione, anche alcune torri ricadono su territori interessati da oliveti, e nonostante rientrino in aree DOP, DOC e IGP per come specificato, non hanno nessun impatto negativo sulle colture a denominazione presenti nella zona. Come indicato dal DGR n. 55 del 30/01/2006 in tali aree saranno valutate attentamente i potenziali effetti negativi, ivi compresi quelli di natura visiva, legati alla presenza di un impianto sul paesaggio rurale, sui sistemi ecologici ad esso connessi e sul sistema socioeconomico produttivo legato alla valorizzazione dei sistemi agricoli”*.